ORIGINALE Codice Ente 10105

COMUNE DI FONTENO

(PROVINCIA DI BERGAMO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI" (TASI) - ANNO 2018.

L'anno **DuemilaDICIASSETTE**, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica All'appello, risultano:

Presenti/Assenti

1.	Donda .Fabio	Presente
2.	Bigoni Alessandro	Presente
3.	Pedretti Tiziano	Assente
4.	Filippi Paolo	Assente
5.	Bonomelli Simona	Presente
6.	Donda Elena	Presente
7.	Bertoletti Romano	Presente
8.	Zon Edoardo	Presente
9.	Pedretti .Ramon	Presente
10.	Bonomelli Virna	Presente
11.	Capelli Marica	Presente

Totale Presenti 9
Totale Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria G.Fazio** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art.97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs.18.08.2000 n.267

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.DONDA Fabio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 6 dell'ordine del giorno "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Conferma aliquota e detrazioni per l'applicazione della componente TASI "Tributo Servizi Indivisibili" (TASI) – Anno 2018" e cede la parola al Consigliere Zon Edoardo per relazionare in merito;

RELAZIONA quindi, il Consigliere Zon Edoardo, come seque:

"Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare l'aliquota e la detrazione per l'applicazione della componente TASI per l'anno 2018.

Rispetto al biennio 2014/2015, anche per l'anno 2017, così come è stato nel 2016, è esente dal tributo l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle di lusso, categoria A/1, A/8 e A/9).

La TASI finanzia i c.d. servizi indivisibili quali la manutenzione del verde e dei parchi pubblici e l'illuminazione pubblica. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). La legge demanda alle Amministrazioni la facoltà di determinare l'aliquota sino alla misura massima del 2,5 per mille.

Per il 2017, la Legge di stabilità ha confermato la sospensione dell'efficacia di eventuali aumenti dell'aliquota TASI rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015.

Con questo provvedimento si conferma quindi l'aliquota nelle seguenti misure

- Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9)e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale.....2,0 per mille;
- Fabbricati rurali di cui al "Piano cascine" al di fuori del limite tessuto urbano consolidato.....1,00 per mille;
- ➤ Per tutte le restanti fattispecie imponibili....2,00 per mille;

DOPO DI CHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Zon Edoardo così come sopra riportata;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), modificato dalla Legge 28.12.2015 n. 208, che ha stabilito che la TASI è una componente dell'Imposta Unica Comunale IUC, quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione n. 28 del 04.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, modificato con propria precedente deliberazione n.10 del 12.05.2016 attualmente in vigore;

ESAMINATI in particolare i commi dal 669 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla determinazione del tributo;

VISTO il comma 676 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille";

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" che introdotto ulteriori modifiche alla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che tale decreto, modificato dalla legge di stabilità 2015, ha confermato la possibilità, inizialmente prevista solo per il 2014, di derogare al limite massimo delle aliquote singolarmente applicabili per IMU e TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

VISTO il comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che "per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo";

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni dell'imposta IUC con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, con esclusione delle abitazioni accatastate in categorie A1/A8/A9, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC e di meglio specificare l'ambito di applicazione delle aliquote;

DATO ATTO La legge di bilancio 2018 prevede il blocco anche per il 2018 della possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto a quelli applicati nel corso dell'anno 2017:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC) - CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - (TASI)" - ANNO 2017" con la quale veniva stabilito di confermare con decorrenza 01.01.2017 le aliquote già deliberate per l'anno 2014, 2015 e 2016;

RAVVISATA la necessità di confermare per l'anno d'imposta 2018 le seguenti aliquote TASI,

applicate anche per l'anno 2017 così come previsto dalla normativa:

Tipologia imponibile	Aliquota
➤ Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 una per tipologia)	esenti
➤ Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9)e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale.	2,0 per mille
➤ Fabbricati rurali di cui al "Piano cascine" al di fuori del limite tessuto urbano consolidato.	1,0 per mille
➤ Per tutte le restanti fattispecie imponibili.	2,0 per mille

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come di seguito dettagliato:

Servizi	Previsione 2018
Illuminazione	36.000,00
Viabilità e gest.patrimonio	32.300,00
Totale	68.300,00

PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione anno 2018 è stato previsto, tra le entrate tributarie, un gettito TASI di €.53.000,00, il cui ammontare è inferiore rispetto ai costi sopra evidenziati ed attribuibili ai servizi indivisibili;

DI DARE ATTO che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi indivisibili è pari al 77,60%;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G.ppa Fazio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Pedretti Ramon, Bonomelli Virna e Capelli Marica) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2018, le aliquote per l'applicazione della componente Tributo Servizi Indivisibili – TASI in vigore nell'anno 2017:

Thouse between mentalsom 17451 m vigore nen anno 2017.	
Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 una per tipologia)	esenti
➤ Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9)e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale.	2,0 per mille
Fabbricati rurali di cui al "Piano cascine" al di fuori del limite tessuto urbano consolidato.	1,0 per mille
➤ Per tutte le restanti fattispecie imponibili.	2,0 per mille

2. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come di seguito dettagliato:

Servizi	Previsione 2018
Illuminazione	36.000,00
Viabilità e gest.patrimonio	32.300,00
Totale	68.300,00

- **3. DI DARE ATTO** che nel Bilancio di Previsione anno 2018 è stato previsto, tra le entrate tributarie, un gettito TASI di € 53.000,00, il cui ammontare è inferiore rispetto ai costi sopra evidenziati ed attribuibili ai servizi indivisibili;
- **4. DI DARE ATTO** che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi indivisibili è pari al 77,60%;

- **5. DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.09.2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 12.05.2016, esecutive a sensi di legge;
- **6. DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
- **7. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario Schiavi Valentina l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000 N. 267);

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Pedretti Ramon, Bonomelli Virna e Capelli Marica) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Dott.ssa Maria G.Fazio, Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica-contabile della presente deliberazione.

Il Segretario Comunale (Dott.ssa Maria G.Fazio)

Il Segretario Comunale Dott Maria G Fazio
PUBBLICÁZIONE
olicata all'Albo Pretorio il: cutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.
Il Segretario Comunale Dott.s/a Maria G.Fezio
TIVITA'
ecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria G.Fazio